

proseguire, salvo i casi in cui il giudice ritenga assolutamente necessario per l'accertamento dei fatti che il procedimento non venga separato e la posizione dei coindagati o coimputati non venga separata. Mi sembra ragionevole, perché evidentemente l'immunità parlamentare, le prerogative dei parlamentari, non possono estendersi ad altri cittadini, creando anche i presupposti per la prescrizione dei reati.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 2.96, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	414
<i>Votanti</i> .....	413
<i>Astenuti</i> .....	1
<i>Maggioranza</i> .....	207
<i>Hanno votato sì</i> .....	168
<i>Hanno votato no</i> ..	245).

Saluto gli studenti della Scuola superiore interpreti e traduttori di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori dalla tribuna *(Applausi)*.

Prendo atto che l'onorevole Palma non accede all'invito al ritiro del suo emendamento 2.63.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Palma 2.63, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	411
<i>Votanti</i> .....	410
<i>Astenuti</i> .....	1
<i>Maggioranza</i> .....	206
<i>Hanno votato sì</i> .....	17
<i>Hanno votato no</i> ..	393).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Palma 2.64, accettato dalle Commissioni e dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	413
<i>Votanti</i> .....	411
<i>Astenuti</i> .....	2
<i>Maggioranza</i> .....	206
<i>Hanno votato sì</i> .....	253
<i>Hanno votato no</i> ..	158).

Prendo atto che l'onorevole Mascia non accede all'invito al ritiro del suo emendamento 2.97.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mascia 2.97, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	404
<i>Votanti</i> .....	401
<i>Astenuti</i> .....	3
<i>Maggioranza</i> .....	201
<i>Hanno votato sì</i> .....	61
<i>Hanno votato no</i> ..	340).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Fanfani 2.76. Onorevole Fanfani, accede all'invito al ritiro del suo emendamento 2.76 ?

GIUSEPPE FANFANI. No, signor Presidente, e chiedo di intervenire per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. La ringrazio, signor Presidente. Vorrei richiamare per un momento l'attenzione dei colleghi sulla necessità di fissare, per una garanzia co-

mune di tutti coloro che siedono in questo Parlamento, un termine al magistrato per provvedere con ordinanza a trasmettere gli atti, qualora venga rilevata la necessità che la Camera affronti il problema. Nel testo attuale si dice che il giudice provvede « senza ritardo », con ordinanza non impugnabile, trasmettendo gli atti alla Camera. È ovvio che, se non fissiamo un termine — che io ho indicato in quindici giorni — per necessità, questo « senza ritardo », che è un inciso che va certamente coordinato con le necessità di indagine, si può dilatare nel tempo, fino a lasciare spazio anche ad altri provvedimenti — che possono essere non solo pericolosi, ma illegali — ovvero usato strumentalmente. Per questa ragione, invito i colleghi a lasciare la formula « senza ritardo », ma ad aggiungere l'inciso « e comunque non oltre quindici giorni dalla richiesta ». Si tratta di un inciso di garanzia comune.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 2.76, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	418
<i>Votanti</i> .....	417
<i>Astenuti</i> .....	1
<i>Maggioranza</i> .....	209
<i>Hanno votato sì</i> .....	181
<i>Hanno votato no</i> ..	236).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Mantini 2.78. Onorevole Mantini, accede all'invito al ritiro del suo emendamento 2.78 ?

**PIERLUIGI MANTINI.** No, signor Presidente, e chiedo di intervenire per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Onorevole Mantini, poiché lei è intervenuto sul complesso

degli emendamenti, non potrei darle la parola su questo emendamento di cui è primo firmatario, ma, visto il clima, farò un'eccezione. Prego, onorevole Mantini.

**PIERLUIGI MANTINI.** La ringrazio, signor Presidente, sarò telegrafico. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che stiamo disciplinando il procedimento di insindacabilità e di rilascio delle autorizzazioni. Dal momento in cui l'autorità giudiziaria richiede alla Camera il parere o l'autorizzazione, il processo è sospeso.

L'articolo in esame dispone che la Camera decide entro il termine di sessanta giorni, eventualmente più trenta. Ma cosa succede se la Camera non si pronuncia entro questo termine? Il procedimento resta sospeso *sine die*? L'emendamento è volto esattamente a dare garanzia a questa disciplina e dispone che, decorsi tali termini (sessanta giorni più trenta), il potere di pronunciare l'insindacabilità decade (tale questione si porrà anche in tema di autorizzazione a misure restrittive della libertà personale, come si vedrà in seguito). Vorrei che fosse chiaro che non vi è alcun emendamento di dubbia costituzionalità. Non stiamo introducendo il silenzio assenso nel procedimento legislativo. Siamo stabilendo, sulla scorta delle decisioni di disciplinare il nostro procedimento, che, decorso il termine di 60 giorni più trenta, il potere di concedere l'insindacabilità decade, per evitare casi — come quello Maticena — per cui, essendo la Camera padrona del proprio ordine del giorno e non provvedendo per un termine assai lungo, il procedimento resta sospeso *sine die* con effetti che definirei scandalosi.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

**GIOVANNI KESSLER.** Signor Presidente, intervengo per esprimere la piena adesione del gruppo dei Democratici di sinistra all'emendamento in esame, così come anche all'emendamento Fanfani 2.80 che, esprimendosi in modo diverso, af-

ferma lo stesso principio che a noi pare importantissimo e necessario, vale a dire il principio della responsabilità e in particolare, della responsabilità politica di un organo politico qual è il Parlamento.

Giustamente, la Costituzione dispone — e noi lo ribadiamo — che è il Parlamento a decidere sulla eccezione di insindacabilità sollevata in un procedimento civile o penale. Ma — lo ripeto — deve decidere e deve farlo in un unico modo: con il voto di fronte ai cittadini, assumendosi la responsabilità politica di rispondere con un sì o con un no alla eccezione di insindacabilità in un processo penale. Non basta per questo prevedere un termine. Sappiamo bene come i termini nei processi, ma anche e soprattutto nelle Assemblee politiche possano essere superati o non rispettati senza sanzione. Dunque, non vorremmo che, con il provvedimento che stiamo per approvare — senza il nostro emendamento —, si dia alla Camera la possibilità di rispondere di sì alla eccezione di insindacabilità senza, tuttavia, esprimersi con il voto. Vogliamo, invece, che, qualsiasi sia la decisione della Camera, la stessa venga espressa con il voto, secondo un principio di responsabilità di fronte agli elettori. Ciò lo si può raggiungere solo con la sanzione che viene prevista da questo e dal successivo emendamento cui noi aderiamo.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

**SERGIO COLA.** Signor Presidente, ritengo veramente irrazionale e soprattutto offensivo nei confronti della Camera l'emendamento in esame. In base all'emendamento, la Camera, decorsi tali termini, decade dal potere di pronunciarsi sull'insindacabilità. Ma il danneggiato chi sarebbe? La sanzione andrebbe a chi? Al parlamentare che ha chiesto la pronuncia sull'insindacabilità, che, nel caso in cui sussistessero i presupposti, non se la vedrebbe pronunciare da parte del Parlamento? Qui siamo veramente di fronte all'irrazionale, all'assurdo! Se voi aveste

chiesto che, in ogni caso, vi fosse la sospensione del decorso della prescrizione, allora si potrebbe essere d'accordo. Ma far ricadere la responsabilità e soprattutto gli effetti negativi di un fatto del genere sul parlamentare, con riferimento al quale ci si pronuncia sull'insindacabilità, per una omissione della Camera, è quanto di più assurdo si possa concepire. È un emendamento irrazionale sotto tutti i punti di vista, ispirato a criteri di rigore che non tengono presente soprattutto l'interesse di chi chiede alla Camera di pronunciarsi sulla insindacabilità in relazione ad un fatto da lui presuntivamente posto in essere (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*).

**MARCO BOATO, Relatore per la I Commissione.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MARCO BOATO, Relatore per la I Commissione.** Signor Presidente, desidero svolgere una brevissima osservazione in ordine all'emendamento Mantini 2.78 e non ripeterla su altri emendamenti di tenore analogo, sempre riferiti all'articolo 2, e su altri emendamenti, che fanno riferimento al silenzio-assenso, presentati all'articolo 3 e all'articolo 5.

Desidero che resti agli atti la riflessione fatta in questa materia dalle Commissioni e citare, sempre su questo argomento, la sentenza della Corte costituzionale n. 9 del 16 gennaio 1970 secondo la quale le Camere non possono rinunciare alle proprie prerogative e sono le stesse Camere padrone di queste decisioni, sia pure con le indicazioni temporali indicate nel provvedimento in esame.

Su questo tema la Corte costituzionale è, a mio parere, assolutamente esplicita. Cito il testo integrale della sentenza sopracitata sebbene ne leggo soltanto una parte: è dalla norma costituzionale che l'effetto proviene avendo essa dato alla singola Camera legittimazione esclusiva alla scelta del tempo e del modo di esercizio della competenza che le spetta,

perché soltanto la singola Camera è legittimata a regolare lo svolgimento dei propri lavori.

Da qui, l'orientamento assunto dalle Commissioni in sede referente ed anche dal Comitato dei diciotto nell'esprimere parere contrario a questo e a vari altri emendamenti presentati dai colleghi Mantini, Fanfani ed altri, che introducono il meccanismo del silenzio-assenso. Pertanto, decorsi i termini, il potere della Camera di pronunciare l'insindacabilità decade e lo stesso vale in tema di autorizzazione alle intercettazioni e così via.

Non crediamo sia possibile introdurre in una norma un meccanismo di questo genere proprio perché costituirebbe un silenzioso rifiuto o una rinuncia da parte delle Camere ad una prerogativa costituzionalmente prevista, che non è rinunciabile, come la Corte costituzionale ha sancito con la sentenza citata.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mantini 2.78, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	417
<i>Votanti</i> .....	414
<i>Astenuti</i> .....	3
<i>Maggioranza</i> .....	208
<i>Hanno votato sì</i> .....	160
<i>Hanno votato no</i> ..	254).

Prendo atto che i presentatori dell'emendamento Bielli 2.36 non accedono all'invito al ritiro formulato dal relatore.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bielli 2.36, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	412
<i>Votanti</i> .....	411
<i>Astenuti</i> .....	1
<i>Maggioranza</i> .....	206
<i>Hanno votato sì</i> .....	163
<i>Hanno votato no</i> ..	248).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bielli 2.39, accettato dalle Commissioni e dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	425
<i>Votanti</i> .....	421
<i>Astenuti</i> .....	4
<i>Maggioranza</i> .....	211
<i>Hanno votato sì</i> .....	412
<i>Hanno votato no</i> .....	9)

L'emendamento Kessler 2.73 è concluso.

Chiedo ai presentatori dell'emendamento Mascia 2.94 se accedano all'invito al ritiro formulato dal relatore.

**GIULIANO PISAPIA.** No, Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GIULIANO PISAPIA.** Signor Presidente, ho condiviso pienamente le parole pronunciate dall'onorevole Boato in ordine alle prerogative della Camera e del Senato; prerogative che possono essere esercitate solo ed esclusivamente dalle Camere, come del resto ha ribadito in più occasioni la Corte costituzionale. Però, al tempo stesso, occorre porre delle garanzie a tutela dei cittadini. Conseguentemente, con l'emendamento in esame noi prevediamo che, in caso di sospensione del procedimento e in attesa della decisione della Camera che

non ha termini specifici e tassativi, si sospendano quanto meno i termini di prescrizione; ciò al fine di evitare che attraverso una non decisione della Camera si giunga, alla fine, alla prescrizione del reato causando, proprio da parte della più alta autorità legislativa, alle eventuali vittime del reato, danni, oltre alla beffa.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mascia 2.94, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	412
<i>Votanti</i> .....	411
<i>Astenuti</i> .....	1
<i>Maggioranza</i> .....	206
<i>Hanno votato sì</i> .....	171
<i>Hanno votato no</i> ..	240).

Passiamo all'emendamento Fanfani 2.80. Chiedo al presentatore se acceda all'invito al ritiro del suo emendamento.

GIUSEPPE FANFANI. No, signor Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, ritorno sull'argomento richiamando l'attenzione dei colleghi deputati. A tutti è nota la sentenza della Corte costituzionale e ciò che essa dice, ma questo non preclude che la Camera possa valutare autonomamente l'atteggiamento da tenere proprio in relazione ad essa, né preclude che la Camera, con un consapevole atteggiamento, possa far produrre effetti specifici all'interno del processo.

Vedete, questa normativa prevede che, nel momento stesso in cui gli atti vengono trasmessi alla Camera, il processo rimanga sospeso per un termine non superiore a 90 (più eventuali 30) giorni, nei quali la

Camera dovrebbe decidere; ma, se la Camera per caso non dovesse decidere, voi capite che si produrrebbero almeno due effetti. Il primo: si blocca automaticamente il processo, e non lo si blocca soltanto nei confronti del parlamentare, ma anche nei confronti di tutti quelli che possono essere coimputati. Questo è un effetto deleterio sul processo, ve lo dice uno che quotidianamente frequenta ancora le aule penali. In secondo luogo, si reintroduce, di fatto, l'immunità a discrezione della maggioranza, che potrà decidere se portare in discussione il provvedimento o meno. E questo non lo potete negare.

Se non vogliamo finire tutti sui giornali e che si dica che attraverso questo procedimento abbiamo voluto reintrodurre di nascosto l'autorizzazione a procedere - perché di questo si tratta - , dobbiamo avere un senso di prudenza e votare questo emendamento che dice, sostanzialmente, che la Camera può scegliere, entro il termine dei quattro mesi a partire dalla richiesta, a partire dal momento stesso in cui si produrranno gli effetti della sospensione, se dare l'autorizzazione o meno, se dichiarare l'insindacabilità o no; dopodiché, l'insindacabilità si presume dal comportamento della Camera.

Guardate che è estremamente brutto quello che stiamo facendo, perché si dà l'impressione all'esterno di aver creato un meccanismo attraverso il quale, di fatto, si reintroduce l'immunità parlamentare. A questo non mi presto e chiedo che nessuno si presti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 2.80, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	418
<i>Votanti</i> .....	415

*Astenuti* ..... 3  
*Maggioranza* ..... 208  
*Hanno votato sì* ..... 169  
*Hanno votato no* .. 246).

Chiedo all'onorevole Bielli se acceda all'invito al ritiro del suo emendamento 2.46.

VALTER BIELLI. No, signor Presidente, insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bielli 2.46, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

*(Presenti* ..... 418  
*Votanti* ..... 414  
*Astenuti* ..... 4  
*Maggioranza* ..... 208  
*Hanno votato sì* ..... 167  
*Hanno votato no* .. 247).

Prendo atto che l'onorevole Palma non accede all'invito al ritiro del suo emendamento 2.48.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Palma 2.48, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

*(Presenti* ..... 422  
*Votanti* ..... 417  
*Astenuti* ..... 5  
*Maggioranza* ..... 209  
*Hanno votato sì* ..... 169  
*Hanno votato no* .. 248).

Prendo atto che l'emendamento Bielli 2.51 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 2.99 delle Commissioni, accettato dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

*(Presenti* ..... 417  
*Votanti* ..... 416  
*Astenuti* ..... 1  
*Maggioranza* ..... 209  
*Hanno votato sì* ..... 408  
*Hanno votato no* .. 8).

Prendo atto che i presentatori degli emendamenti Bielli 2.55 e Bielli 2.60 non accedono all'invito al ritiro dei loro emendamenti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bielli 2.55, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

*(Presenti* ..... 416  
*Votanti* ..... 408  
*Astenuti* ..... 8  
*Maggioranza* ..... 205  
*Hanno votato sì* ..... 171  
*Hanno votato no* .. 237).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bielli 2.60, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

*(Presenti* ..... 412  
*Votanti* ..... 404

*Astenuti* ..... 8  
*Maggioranza* ..... 203  
*Hanno votato sì* ..... 165  
*Hanno votato no* .. 239).

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

PIERLUIGI MANTINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo?

PIERLUIGI MANTINI. Volevo annunciare l'astensione del gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo...

PRESIDENTE. Onorevole Mantini, io però non le posso dare la parola perché lei è già intervenuto sull'articolo 2 e sugli emendamenti ad esso presentati.

PIERLUIGI MANTINI. Mi scusi, Presidente.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bielli. Ne ha facoltà.

VALTER BIELLI. Signor Presidente, intervengo per annunciare, a titolo personale, il mio voto contrario sull'articolo 2.

Voterò contro tale articolo perché, a mio avviso, sono state introdotte questioni che considero gravi, soprattutto per la dignità del parlamentare. Infatti, accettando il fatto che, in qualche modo, il parlamentare possa avere un'attività retribuita per prestazioni al di fuori del proprio ambito, in quest'aula abbiamo fatto in modo che avesse la preminenza un fatto più importante: l'essere un conduttore televisivo, e non un parlamentare. Così facendo, abbiamo leso la nostra dignità, e credo che abbiamo offeso tutto il Parlamento, poiché ritengo che sia trattato di un atto ingiusto e ingiustificabile.

Vorrei aggiungere che, per quanto mi riguarda, credo sia giusto per i parlamentari avere la possibilità di essere liberi nella critica politica; la critica politica, infatti, molte volte è fatta di asprezza, ma rimane pur sempre la critica politica. Io

non sono tra coloro che pensano che, per salvaguardare le nostre prerogative, dobbiamo dire che, dal momento che questo Governo non ci piace, abbiamo bisogno di offendere questo esecutivo. Io critico questo Governo, ma non lo insulto: lo critico perché non mi va bene, ma non ritengo che l'insulto debba appartenere alla logica dell'attività politico-parlamentare.

In quest'aula, ad esempio, ho visto una volta che qualche parlamentare, in una maniera che ritengo assurda e sbagliata, si rivolgeva a un altro parlamentare chiamando una nostra collega «gallinella»; in un'altra occasione, l'onorevole Vittorio Sgarbi disse ad un collega che era un maiale; ma poi abbiamo affermato che tali affermazioni rientravano nelle prerogative parlamentari!

Mi dispiace, colleghi, ma io non sono d'accordo, e sono convinto, invece, che dobbiamo dare non solo un segnale di educazione, ma anche di rispetto della politica. La politica, infatti, è una cosa seria, e quando si riduce all'insulto, noi le arrechiamo un danno notevole...

PRESIDENTE. Onorevole Bielli...

VALTER BIELLI. Concludo, signor Presidente.

Sono questi i motivi per cui non sono d'accordo, e non sono d'accordo anche per un'altra ragione. L'ultimo emendamento sul quale avete votato contro proponeva che le disposizioni dell'articolo 2 non si applicassero comunque a fatti oggetto di pronunce definitive. Ebbene, noi abbiamo introdotto la possibilità di intervenire anche su pronunce definitive: mi dispiace, colleghi, ma non può esserci da parte mia né l'astensione né un voto favorevole.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Acquarone. Ne ha facoltà.

LORENZO ACQUARONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, condivido le motivazioni dell'intervento dell'amico e collega Bielli, ma non ne condivido le conclusioni. Forse avremmo fatto bene a

votare a favore dell'emendamento chiarificatore, ma anche senza tale votazione, non per questo ritengo che il testo approvato legittimi ciò che tutti paventiamo (e che abbiamo visto verificarsi anche negli ultimi tempi), vale a dire che vi sia modo di approfittare dell'esercizio della funzione parlamentare e della collegata immunità attraverso l'esercizio di forme professionali retribuite.

Quando parliamo di connessione con la funzione parlamentare, sono persuaso che la connessione esistente tra l'immunità e la funzione parlamentare venga interrotta dall'esercizio di una attività professionale retribuita, e non è detto che tale attività sia soltanto quella di andare ad insultare il prossimo, attraverso le televisioni o i giornali, dietro retribuzione: possono essere molte, e qualcuna può riguardare anche la nostra professione forense. Ritengo, quindi, che sarebbe stata cosa buona approvare l'emendamento proposto dal collega Bielli, ma non mi sembra che la sua mancata approvazione produca gli effetti negativi che l'onorevole Bielli ha rappresentato.

Non so quanto valore abbiano poi i lavori preparatori nell'interpretazione della legge, ma desidero che ciò resti agli atti, perché se è vero che *voluntas legis non est voluntas legislatoris*, almeno che questa *voluntas legislatoris* possa aiutare il futuro interprete (*Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Leoni. Ne ha facoltà.

**CARLO LEONI.** Signor Presidente, i deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo si asterranno sull'articolo 2. Fin dall'inizio della discussione abbiamo denunciato ciò che è accaduto negli ultimi anni, cioè il fatto che di una sacrosanta libertà di espressione del parlamentare si sia fatto un tale abuso da portare gran parte dell'opinione pubblica a guardare a tale libertà come ad un insopportabile privilegio. È assolutamente censurabile il fatto che si faccia un uso di questa libertà

e di questa prerogativa dei parlamentari sino a giungere all'insulto nei confronti di cittadini che non godono delle nostre stesse prerogative ed immunità. Nella sostanza sono quindi assolutamente d'accordo con quanto è stato detto poc'anzi dal collega Bielli.

Naturalmente, dobbiamo gestire questa materia così delicata con forte equilibrio, perché l'obiettivo sacrosanto di correggere questi abusi — obiettivo proprio di tutti noi, di tutto il nostro gruppo — non può portare a misure che comprimano, anche parzialmente, una libertà che è garantita dall'articolo 68 della Costituzione. Sarebbe stato assai preferibile, e più rigoroso, accogliere gli emendamenti che abbiamo conservato e sui quali abbiamo espresso un voto favorevole, innanzitutto quelli riguardanti le attività professionali o autonomamente remunerate. Il loro mancato accoglimento ci impedisce di esprimere un voto favorevole sull'articolo 2.

Riteniamo comunque che stabilire la connessione con la funzione parlamentare, così come è scritto nel testo, preservi tutti noi dal dover assistere di nuovo allo spettacolo — che non è edificante non solo per chi se ne fa attore, ma per tutto il Parlamento — di nostri colleghi che abusano di una libertà trasformandola in privilegio. Questo è — e rimane — per tutti insopportabile. Ripeto che i deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo si asterranno nella votazione sull'articolo 2.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.

**GRAZIELLA MASCIA.** Signor Presidente, vorrei innanzitutto evidenziare il tentativo di migliorare l'articolo svolto in Commissione: gli emendamenti accolti in quella sede, nonché qui in Assemblea, hanno migliorato notevolmente il testo. Il nostro problema è quello di rendere più chiara e stringente possibile questa materia, in modo da definire meglio le attività, le dichiarazioni del parlamentare da salvaguardare e cercare così di superare i

contenziosi che, nel corso di questi anni, si sono susseguiti. In questo senso avremmo preferito anche una definizione più stringente delle fattispecie da tutelare e salvaguardare ed alle quali garantire l'immunità; in particolare, avremmo preferito che si chiarissero meglio quelle che non dovrebbero essere coperte da tali immunità: in tal senso, l'emendamento — non accolto — relativo alle attività autonomamente remunerate o professionali ha naturalmente il proprio peso. Credo anch'io che questo non voglia dire l'inserimento automatico di tali fattispecie tra quelle da tutelare: comunque, a tal proposito si esprimerà, come sempre, la Corte costituzionale. Proprio però per tale ragione, dato che abbiamo il compito di legiferare, sarebbe stato preferibile chiarire in modo inequivoco questo aspetto, proprio per evitare i contenziosi che, nel passato, si sono invece determinati.

Vi è un altro aspetto che per noi era rilevante: la sospensione dei procedimenti nella fase in cui le camere sono chiamate ad esprimersi. Vi era a tal proposito un emendamento, a nostro avviso molto importante, circa la sospensione della prescrizione.

Questi miglioramenti da noi proposti avrebbero determinato il nostro voto favorevole sull'articolo; comunque, la considerazione che questo importante articolo, nell'insieme, risponde almeno per gran parte agli obiettivi che dovrebbero essere propri di questa legge, porta i deputati del gruppo di Rifondazione comunista ad esprimere un voto di astensione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2, nel testo emendato.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	409
<i>Votanti</i> .....	257
<i>Astenuti</i> .....	152

<i>Maggioranza</i> .....	129
<i>Hanno votato sì</i> .....	247
<i>Hanno votato no</i> ..	10).

***(Esame dell'articolo 3 — A.C. 185)***

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3 e delle proposte emendative ad esso presentate *(vedi l'allegato A — A.C. 185 sezione 4)*.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore per la I Commissione ad esprimere il parere delle Commissioni.

MARCO BOATO, *Relatore per la I Commissione*. Signor Presidente, anche con riferimento all'articolo 3, i relatori rivolgono ai colleghi che hanno presentato emendamenti un invito al ritiro. Vorrei ricordare che anche con riferimento all'articolo 2 sono stati ritirati molti emendamenti e che il collega Fanfani ha già preannunciato il ritiro del suo emendamento 3.14. Se ovviamente l'invito a ritirare gli emendamenti non fosse accolto, il parere delle Commissioni sarebbe contrario.

Pertanto, le Commissioni invitano a ritirare tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3, altrimenti il parere è contrario, ad eccezione dell'emendamento Kessler 3.9, sul quale il parere è favorevole.

Le Commissioni esprimono, inoltre, parere favorevole sull'emendamento Mascia 3.19, a condizione che lo stesso venga riformulato in modo da renderlo identico all'emendamento Kessler 3.9. Mi sembra che i colleghi Mascia e Pisapia, firmatari dell'emendamento 3.19, abbiano già preannunciato nel Comitato dei diciotto la loro disponibilità in questo senso. In sostanza le Commissioni propongono che l'emendamento Mascia 3.19 sia riformulato eliminando, dopo la parola «l'autorizzazione», le parole da «alla perquisizione» fino a «libertà personale». Se tale riformulazione dell'emendamento Mascia 3.19 verrà accolta, il parere delle Commissioni è favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

JOLE SANTELLI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore per la I Commissione.

CARLO LEONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLO LEONI. Signor Presidente, a nome dei presentatori, vorrei ritirare gli emendamenti Bielli 3.1, 3.2, 3.5 e 36.

PRESIDENTE. Chiedo agli onorevoli Mascia e Pisapia se accettino la riformulazione dell'emendamento Mascia 3.19 proposta dal relatore per la I Commissione.

GIULIANO PISAPIA. Sì, signor Presidente, accetto la riformulazione dell'emendamento Mascia 3.19 e ritiro i miei emendamenti 3.11 e 3.20.

PIERLUIGI MANTINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, a nome del presentatore, vorrei annunciare il ritiro degli emendamenti Fanfani 3.12 e 3.14.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se accedano all'invito a ritirare l'emendamento Bielli 3.3.

GIOVANNI KESSLER. No, signor Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, con l'emendamento Bielli 3.3 proponiamo di sottrarre dalla tutela della previa autorizzazione della Camera l'acquisizione dei tabulati di comunicazioni telefoniche da parte del parlamentare. Riteniamo, infatti, che i cosiddetti tabulati delle comunicazioni telefoniche dei parla-

mentari non siano coperti dalla tutela costituzionale, che si riferisce esclusivamente (articolo 68, terzo comma) alla sottoposizione del parlamentare ad intercettazioni in qualsiasi forma.

È di tutta evidenza che la trascrizione di un semplice elenco delle conversazioni telefoniche che si verificano sull'utenza di un parlamentare, con la mera indicazione dei dati temporali e del numero telefonico chiamato, non è una intercettazione.

Non lo è concettualmente: l'intercettazione è il prendere conoscenza del contenuto della conversazione. Dunque, siamo fuori dalla tutela costituzionale e non possiamo fare ciò solo nei confronti di una categoria di cittadini quali sono i parlamentari perché andremmo, a quel punto, a violare il principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. L'intercettazione in qualsiasi forma non può essere interpretata come comprensiva dei tabulati. Infatti, lo stesso articolo 3, nel testo delle Commissioni, dice che è necessaria l'autorizzazione quando occorre eseguire nei confronti di un membro del Parlamento intercettazioni in qualsiasi forma « o acquisire i tabulati di comunicazione ». Dunque, siamo fuori dai casi delle intercettazioni e — aggiungiamo noi — siamo fuori dai casi tutelati dalla Costituzione: stiamo compiendo qualcosa di incostituzionale e stiamo per stabilire un privilegio ingiustificato nei confronti dei parlamentari.

Nella passata esperienza parlamentare abbiamo avuto alcuni casi di magistrati rivoltisi alle Camere per chiedere se potevano utilizzare i tabulati nei confronti di parlamentari. Si è trattato, peraltro, di casi dettati proprio dalla confusione o dal silenzio legislativo nei momenti di riforma, sempre per decreto-legge, della legge riguardante le immunità dei parlamentari. Credo che oggi che ci accingiamo a regolamentare una volta per tutte per legge tale materia vi sarà chiarezza e non dovrà esservi più il bisogno per i magistrati di ottenere un'autorizzazione che sarebbe, se la disponessimo per legge, incostituzionale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, in linea di principio sarei favorevole al fatto che anche per l'acquisizione dei tabulati debba esservi l'autorizzazione della Camera di appartenenza del parlamentare. Ciò a maggior ragione dopo la decisione delle sezioni unite che ha previsto per tutti i cittadini, anche per l'acquisizione dei tabulati e non solo per le intercettazioni telefoniche o ambientali, la necessità dell'autorizzazione da parte di un giudice con provvedimento motivato sulla base dei presupposti oggi previsti dal codice. Mi riferisco all'esistenza di indizi di colpevolezza ed al fatto che l'intercettazione o l'acquisizione del tabulato sia assolutamente necessaria al fine delle indagini.

Tuttavia, si pone un altro problema giustamente sottolineato dall'onorevole Kessler. Purtroppo, ci troviamo di fronte a qualcosa che non è assolutamente previsto dal nostro ordinamento costituzionale. L'articolo 68, terzo comma, prevede espressamente che « analoga autorizzazione » (cioè quella della Camera di appartenenza) « è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni ed a sequestro di corrispondenza ». Sicuramente la Costituzione è stata approvata quando non si poneva il problema dei tabulati: questo è vero, è un motivo di riflessione ed è auspicabile in tal senso una legge costituzionale. Tuttavia, sono convinto che se approvassimo il testo così com'è respingendo l'emendamento ci troveremmo immediatamente di fronte a questioni di incostituzionalità che dovrebbero essere accertate dalla Corte costituzionale.

Quindi, proprio per evitare di rovinare un provvedimento che raccoglie, su gran parte degli articoli, un notevole consenso chiedo che venga approvato l'emendamento che elimina un punto sul quale vi

è condivisione di merito, ma non vi può essere condivisione in diritto sotto il profilo costituzionale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buemi. Ne ha facoltà.

ENRICO BUEMI. Noi Socialisti democratici italiani siamo fermamente contrari a questo emendamento. Mi rivolgo in particolare al collega Pisapia, il quale ha manifestato con il suo intervento le preoccupazioni che anche noi abbiamo. Vorrei richiamare all'attenzione del collega e a quella di tutti noi che, in una situazione di non evoluzione tecnologica (come invece quella riferita alla comunicazioni mediante telefono), di sola corrispondenza, se si approvasse una proposta di questo tipo accadrebbe che il giudice sarebbe autorizzato a censire in arrivo e in partenza la corrispondenza del parlamentare, senza l'autorizzazione della Camera di appartenenza del parlamentare stesso. Ciò, al di là del contenuto della corrispondenza, è già una lesione dei diritti costituzionali del parlamentare. Pertanto ribadisco la nostra ferma contrarietà alla proposta emendativa in esame. Diversamente, vi è il rischio di una deriva che francamente non si capisce dove possa arrivare.

MARCO BOATO, *Relatore per la I Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO, *Relatore per la I Commissione*. Su questa materia abbiamo a lungo discusso nelle Commissioni riunite I e II. L'orientamento emerso — da cui il parere contrario a questo emendamento e ad altri analoghi relativi all'articolo 5 —, a differenza di quello che ha argomentato con molta pacatezza il collega Pisapia, è che l'ultimo comma dell'articolo 68 della Costituzione copre anche questa materia e la ragione l'ha spiegata bene poco fa il collega Buemi.

L'articolo 68, ultimo comma, della Costituzione — si tratta peraltro di un

comma inserito con la riforma costituzionale del 1993, che ha soppresso l'autorizzazione a procedere per i procedimenti penali — recita: analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

È evidente che l'acquisizione dei tabulati delle conversazioni di un parlamentare sulla propria utenza telefonica, o il sequestro di corrispondenza o l'indicazione delle lettere che un parlamentare riceve (come ad esempio in modo un po' paradossale ma significativo ha detto poco fa il collega Buemi) rientrano, a parere della maggioranza dei componenti delle Commissioni I e II, nella tutela costituzionale. Del resto, nella scorsa legislatura, a maggioranza rovesciata, cioè con una maggioranza di centrosinistra ed un'opposizione di centrodestra, la Camera ha già deliberato su questa materia, nel senso che essa si è già ritenuta competente (ho qui con me la fotocopia del Doc. IV, n. 16) a fronte di una domanda di autorizzazione a procedere all'acquisizione di tabulati telefonici che le venne rivolta dal procuratore della Repubblica presso l'allora pretura circondariale di Roma. In quel caso una nostra collega parlamentare, la collega Scoca, era parte offesa nel procedimento penale e il procuratore della Repubblica si è rivolto alla Camera per ottenere l'autorizzazione a procedere all'acquisizione dei tabulati telefonici. La Camera, sulla base della relazione del relatore collega Borrometi, allora concesse l'autorizzazione all'utilizzo dei tabulati.

Vi è stato poi un altro caso diverso, in cui l'autorità giudiziaria si è egualmente rivolta alla Camera in relazione al collega Giudice (se non ricordo male), per ottenere l'autorizzazione ad acquisire i tabulati. In quell'occasione la Camera si pronunciò in modo contrario e l'autorità giudiziaria sollevò un conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale, che dichiarò inammissibile quel conflitto, contestando al giudice che lui stesso si era rivolto alla Camera per richiedere l'autorizzazione ad acquisire i tabulati e quindi

ciò voleva dire che lui stesso riteneva la Camera competente a deliberare in materia. Per questo la Corte costituzionale ritenne in quel caso inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla stessa autorità giudiziaria che aveva fatto la richiesta e che si lamentava del diniego da parte della Camera dei deputati (e parliamo della Camera dei deputati della scorsa legislatura, quindi a composizione, per così dire, politico-parlamentare completamente diversa da quella dell'attuale legislatura).

Per questo credo che la riflessione svolta in questa materia dalle Commissioni riunite sia nel senso di ritenere l'acquisizione dei tabulati coperta dal regime dell'autorizzazione previsto dall'ultimo comma dell'articolo 68 della Costituzione, così come modificato con la revisione costituzionale del 1993.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

**PIERLUIGI MANTINI.** Signor Presidente, finora i nostri lavori si sono svolti con comunanza di intenti e in modo assolutamente costruttivo, seppur con qualche elemento critico e di divergenza in occasione delle dichiarazioni di voto.

Su questa materia, invece, inizia una qualche diversità di interpretazione, in particolare con il collega Boato. Colgo l'occasione, ancora una volta, per ringraziare i due relatori, gli onorevoli Boato e Mazzoni, per aver voluto portare avanti con grande attenzione questo provvedimento difficile e anche storicamente rilevante.

Dunque, iniziamo a divergere su una materia delicata, che è quella della riferibilità alla Costituzione del regime delle intercettazioni. Noi esprimeremo un voto favorevole sull'emendamento Bielli 3. 3, in quanto non ci sembra in alcun modo possibile immaginare che il regime di garanzia esistente nei confronti delle intercettazioni possa essere esteso a qualunque atto, attività o mezzo prodromico alla stessa intercettazione.

Parlare di intercettazione in qualsiasi forma, così come fa il terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione, vuol dire riferirsi a qualsiasi tecnologia disponibile per quanto concerne la medesima intercettazione, ma non anche con riferimento ai mezzi o alle attività preordinate, come nel caso dei tabulati.

D'altra parte, vorrei sottolineare — e a tal riguardo mi richiamo ad una comune matrice, vale a dire quella del principio di logica — che il principio di identità vuol che, se il concetto di tabulati di comunicazione è incluso nel concetto di intercettazioni in qualsiasi forma — come previsto nel suddetto articolo 3 —, sarebbe del tutto inutile la specificazione e l'aggiunta. Se, invece, si avverte l'esigenza di aggiungere anche l'acquisizione di tabulati di comunicazioni, evidentemente, ci si trova non in materia identica, ma in materia diversa, dunque il principio di uguaglianza non vige e non dovrà applicarsi il terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Dunque, devo ribadire la nostra contrarietà all'attuale testo e il voto favorevole sull'emendamento Bielli 3.3.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bielli 3.3, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	396
<i>Votanti</i> .....	393
<i>Astenuti</i> .....	3
<i>Maggioranza</i> .....	197
<i>Hanno votato sì</i> .....	164
<i>Hanno votato no</i> ..	229).

Passiamo all'emendamento Fanfani 3.15.

ERMINIA MAZZONI, *Relatore per la II Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERMINIA MAZZONI, *Relatore per la II Commissione*. Signor Presidente, intendo precisare che, con riferimento l'emendamento Fanfani 3.15, le Commissioni hanno modificato il proprio parere. Dunque, anziché formulare un invito al ritiro, le Commissioni esprimono parere favorevole sulla presente proposta emendativa in quanto, a seguito di un approfondimento, si è appurato che si trattava di una svista. In realtà, si tratta di un emendamento tecnico, che potremmo definire formale, perché l'articolo in questione e, quindi, l'emendamento fanno riferimento al titolo relativo alle misure cautelari personali, all'interno del quale il capo II parla di misure coercitive e il capo III di misure interdittive.

Quindi, nella formulazione dell'articolo manca l'indicazione delle misure coercitive, ricomprese nel titolo delle misure cautelari personali. Si tratta di un emendamento formale, che riteniamo di poter accogliere.

PRESIDENTE. Il Governo?

IOLE SANTELLI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo concorda con il relatore.

GIUSEPPE FANFANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, intervengo soltanto per ringraziare la relatrice per l'obiettività di giudizio.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 3.15, accettato dalle Commissioni e dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti e Votanti</i> .....	391
<i>Maggioranza</i> .....	196
<i>Hanno votato sì</i> .....	387
<i>Hanno votato no</i> ..	4).

Prendo atto che gli onorevoli Dorina Bianchi e Volontè non sono riusciti a votare e che avrebbero voluto esprimere voto favorevole.

Prendo atto che i presentatori degli emendamenti Bielli 3.4 e Kessler 3.7 non accedono all'invito al ritiro formulato dal relatore.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bielli 3.4, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i> .....	401
<i>Votanti</i> .....	392
<i>Astenuti</i> .....	9
<i>Maggioranza</i> .....	197
<i>Hanno votato sì</i> .....	168
<i>Hanno votato no</i> ..	224).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Kessler 3.7, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i> .....	408
<i>Votanti</i> .....	405
<i>Astenuti</i> .....	3
<i>Maggioranza</i> .....	203
<i>Hanno votato sì</i> .....	165
<i>Hanno votato no</i> ..	240).

Avverto che l'emendamento Fanfani 3.16 è stato ritirato.

Prendo l'atto che i presentatori degli emendamenti Fanfani 3.18 e Kessler 3.8 non accedono all'invito al ritiro formulato dal relatore.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 3.18, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i> .....	406
<i>Votanti</i> .....	401
<i>Astenuti</i> .....	5
<i>Maggioranza</i> .....	201
<i>Hanno votato sì</i> .....	168
<i>Hanno votato no</i> ..	233).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Kessler 3.8, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i> .....	409
<i>Votanti</i> .....	401
<i>Astenuti</i> .....	8
<i>Maggioranza</i> .....	201
<i>Hanno votato sì</i> .....	164
<i>Hanno votato no</i> ..	237).

Chiedo al presentatore dell'emendamento Mantini 3.17 se intenda accedere all'invito al ritiro formulato dal relatore.

PIERLUIGI MANTINI. No, signor Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vi chiederei dav-

vero un istante di attenzione. L'emendamento in esame è volto a circoscrivere il termine entro cui la Camera deve esprimersi (trattiamo la materia dell'autorizzazione ad adottare misure coercitive della libertà personale, vale a dire arresti, perquisizioni e intercettazioni, cioè la parte più grave, se vogliamo): ciò è necessario, e voglio sostenere la tesi che il termine entro cui la Camera si esprime debba essere un termine esistente, sussistente, in modo che non possa esserci, neppure per un attimo, il sospetto di irresponsabilità della Camera nei confronti di quest'attività: se la Camera, come oggi, non si esprimesse o ritardasse *sine die* o a lungo l'espressione del proprio giudizio, il processo resterebbe sospeso in modo indeterminato.

Immaginare che ci sia un tale potere, privo di responsabilità, è veramente un privilegio che trasmoda nell'abuso. E dico ciò, avendo piena contezza del ruolo del Parlamento e dell'importanza e della necessità di rivalutare, in un contesto nel quale assistiamo a varie derive della democrazia, la sede parlamentare come la più alta per l'esercizio delle responsabilità. Il potere pubblico — ci diceva Bobbio — è potere pubblico anche perché si esercita in pubblico, vale a dire in modo trasparente. Allora, vengo al punto e al contenuto dell'emendamento. Siamo all'articolo 3, comma 2, nel quale si dice: « L'autorizzazione è richiesta dall'autorità che ha emesso il provvedimento da eseguire; in attesa dell'autorizzazione — alla perquisizione, all'arresto o all'intercettazione — l'esecuzione del provvedimento rimane sospesa ». Punto, e basta.

Entro quale termine la Camera esercita questo potere, rilasciando o meno l'autorizzazione? Vogliamo dirlo a noi stessi, visto che stiamo disciplinando il nostro procedimento di esercizio della funzione di garanzia? Vogliamo dirlo ai cittadini? Vogliamo dirlo agli altri organi costituzionali dello Stato, autorità giudiziaria e Corte costituzionale comprese? Vogliamo agire nel rispetto dell'equilibrio dei poteri e non della prevaricazione e dello scontro? Vogliamo rimuovere il sospetto ad oggi formulabile, come formulato da me,

vale a dire da un parlamentare assolutamente convinto del ruolo del Parlamento? Possiamo rimuovere il sospetto che, non assumendo questa decisione, si venga sostanzialmente a mantenere la sospensione del procedimento *sine die* e senza alcuna responsabilità? L'emendamento proposto fa riferimento esattamente ai termini di cui all'articolo 2: novanta giorni più trenta. Quindi, si dice che, nel caso di richiesta di autorizzazione, essa deve pervenire entro il termine di novanta giorni più trenta, decorsi i quali l'autorizzazione si intende concessa.

Non v'è rilievo di costituzionalità — lo dico al collega Boato con stima ma anche con fermezza — che possa esser tratto dalla sentenza della Corte costituzionale del 1970. Forse, dovremmo aprire prima o poi una riflessione sull'uso molto promiscuo e anche un po' ambiguo dei casi giudiziari in sede *de iure condendo*, perché a volte l'uso non può che essere meramente strumentale.

La sentenza della Corte costituzionale del 1970, in particolare, dice esattamente l'opposto, vale a dire che non vi è incostituzionalità in un regime normativo — e si fa riferimento all'articolo 15 del codice di procedura di rito — che affida alle Camere, Camera e Senato, il potere di autodisciplina: è esattamente quello che stiamo facendo oggi. Noi oggi ci stiamo autodisciplinando, tant'è che abbiamo previsto dei termini — per esempio, nel caso dell'insindacabilità — di 90 più 30 giorni, mentre non prevediamo alcun termine nel rilascio dell'autorizzazione per i provvedimenti che sono restrittivi della libertà personale.

Ora, alla luce della giurisprudenza costituzionale e nell'esercizio dell'autonomia normativa della Camera, perché non dire che ci discipliniamo nel senso che 120 giorni sono sufficienti, decorsi i quali noi riteniamo che il potere decade o, nel caso di specie, l'autorizzazione s'intende concessa? Perché dovremmo autodisciplinarci fino ad un certo punto sì e per il resto no? Perché non dovremmo porre dei termini e dei significati congruenti anche al silenzio

e all'irresponsabilità nel caso del rilascio di autorizzazioni su provvedimenti così delicati?

Per concludere, cari colleghi, vi chiedo davvero un voto attento, all'altezza della dignità del Parlamento ed anche della dignità pubblica e della trasparenza delle scelte del Parlamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mantini 3.17, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	409
<i>Votanti</i> .....	406
<i>Astenuti</i> .....	3
<i>Maggioranza</i> .....	204
<i>Hanno votato sì</i> .....	166
<i>Hanno votato no</i> ..	240).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mascia 3.19, nel testo riformulato, identico all'emendamento Kessler 3.9, accettati dalle Commissioni e dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	412
<i>Votanti</i> .....	410
<i>Astenuti</i> .....	2
<i>Maggioranza</i> .....	206
<i>Hanno votato sì</i> .....	403
<i>Hanno votato no</i> ..	7).

Prendo atto che il presentatore dell'emendamento Fanfani 3.21 non accede all'invito al ritiro formulato dal relatore.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 3.21, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	400
<i>Votanti</i> .....	398
<i>Astenuti</i> .....	2
<i>Maggioranza</i> .....	200
<i>Hanno votato sì</i> .....	169
<i>Hanno votato no</i> ..	229).

Prendo atto che il presentatore dell'emendamento Kessler 3.10 non accede all'invito al ritiro formulato dal relatore.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Kessler 3.10, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	414
<i>Votanti</i> .....	413
<i>Astenuti</i> .....	1
<i>Maggioranza</i> .....	207
<i>Hanno votato sì</i> .....	175
<i>Hanno votato no</i> ..	238).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 3, nel testo emendato.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	416
<i>Votanti</i> .....	251
<i>Astenuti</i> .....	165
<i>Maggioranza</i> .....	126
<i>Hanno votato sì</i> .....	246
<i>Hanno votato no</i> ..	5).

Prendo atto che l'onorevole Pinto non è riuscita a votare.